



La professione di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo

di Federico Lucrelli





**La professione di Direttore Tecnico
di
Agenzia di viaggi e turismo**

di
Federico Lucarelli

Stampa

Romana Editrice S.r.l.

Via dell'Enopolio, 37

00030 San Cesareo (Roma)

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2024

Indice

Prefazione del Ministro del Turismo, Sen. Daniela Garnero Santanchè	pag.	4
Presentazione del Presidente Fiavet, Giuseppe Ciminnisi	»	5
Capitolo I - Le professioni turistiche.	»	7
Capitolo II - Il quadro Nazionale ed Europeo	»	14
1. La normativa nazionale	»	14
2. La normativa europea	»	18
Capitolo III - Il Decreto del Ministro del Turismo del 5 Agosto 2021	»	23
Capitolo IV - Il Direttore Tecnico con abilitazione nazionale	»	27
1. Le funzioni	»	27
2. I percorsi abilitativi inerenti al requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del DM	»	30
2.1 Abilitazione per titoli	»	30
2.2 Abilitazione per esami	»	32
2.3 Abilitazione sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite	»	35
Capitolo V - Il Direttore Tecnico con abilitazione ante D.M. Turismo - 5 Agosto 2021.	»	37
Capitolo VI - La normativa regionale di completamento del D.M. Turismo - 5 Agosto 21	»	40
1. Articolazione del corso di formazione ex 2, comma art. 7, lett. e)	»	41
2. Esame	»	44
3. Elenco dei Direttori Tecnici abilitati	»	45

Prefazione

del Ministro del Turismo, Sen. Daniela Garnero Santanchè

L'Italia, rappresenta una delle destinazioni turistiche più desiderate al mondo e i visitatori, provenienti da ogni nazionalità, nutrono aspettative molto elevate che devono essere soddisfatte.

In quest'ottica, la pubblicazione Fiavet, dedicata alla professione del Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo, pone l'accento su quanto sia fondamentale avere professionisti preparati, competenti e appassionati che possano apportare valore aggiunto distintivo ai turisti, garantendo sempre elevati standard di qualità per un'industria, come quella italiana del turismo, che produce un apporto cruciale per l'economia della Nazione, con un peso pari al 13% del PIL.

Con questo testo, Fiavet, offre un valido strumento di formazione e aggiornamento per i professionisti del turismo organizzato che consente di esaminare il quadro normativo di riferimento Nazionale ed Europeo, di conoscere nel dettaglio le specificità regionali e di approfondire i percorsi abilitativi e le mansioni di una professione in continua evoluzione.

Questo elaborato può essere fonte di ispirazione e stimolo per tutti coloro che vorranno impegnarsi a promuovere il turismo italiano nel modo migliore possibile.

Siamo fiduciosi che, con il contributo di Direttori Tecnici sempre più competenti e desiderosi di migliorarsi, l'Italia potrà beneficiare appieno del potenziale dell'industria turistica.

Presentazione

del Presidente Fiavet, Giuseppe Ciminnisi

Il Direttore Tecnico di agenzia di viaggi è una figura indispensabile all'azienda, e questo libro ci aiuta a capire il suo valore, il peso di questa professionalità nel settore agenziale e nel mondo delle professioni Turistiche in generale.

All'esito della emanazione della normativa nazionale con il DM Turismo 5 Agosto 2021, la FIA-VET-Confcommercio ha ritenuto necessario effettuare uno studio, coinvolgendo uno dei massimi esperti della materia, l'Avv. Federico Lucarelli, affinché si facesse chiarezza, sul ruolo del direttore tecnico di agenzia di viaggi.

Il Direttore Tecnico, un professionista che influisce ed in maniera significativa e determinante sulla vita aziendale, ma anche, e soprattutto, sulla tutela del consumatore finale.

Il turismo vede, infatti, da una parte le Agenzie di Viaggio quali imprese private, e dall'altra parte il pubblico, con il quale si sviluppa la vera interazione fondata sulla fiducia tra l'operatore ed il turista. In questa ottica la previsione di un ordinamento interno con regole certe ed eque è ineludibile; regole che realizzino il giusto equilibrio tra la salvaguardia di valori acquisiti e la spinta dell'Unione Europea verso una maggiore liberalizzazione di molte professioni ed una sempre crescente attenzione al fenomeno consumistico.

Il Direttore Tecnico, per l'agenzia di viaggi, è colui che sovrintende a tutte le attività aziendali curandone l'organizzazione, la programmazione unendo a queste l'impegno per la gestione delle risorse umane: un ruolo da vero play maker!

Il direttore tecnico è dunque una persona che ha una conoscenza vasta del mondo e del mercato del turismo, uno dei settori economici trainanti e tra i più affascinanti (1,5 miliardi di turisti nel 2019, 2,3 milioni di imprese turistiche e 10,9 milioni di lavoratori impiegati nel settore in Europa nel 2020), ma anche più ricchi di insidie, come abbiamo potuto riscontrare in questi anni, tra pandemia e catastrofi naturali dovute al susseguirsi di eventi imprevedibili. Bisogna sapere far viaggiare le persone, ma anche farle ritornare a casa in qualsiasi situazione, anche la più complessa.

L'agenzia di viaggi moderna è una organizzazione formata da professionisti, tra cui appunto il Direttore Tecnico, che si è evoluta, divenendo un alleato del consumatore per realizzare i suoi sogni di viaggio che sono sempre più personalizzati e particolari, segmentati, a volte bizzarri e stravaganti, di cui gli agenti di viaggio devono essere custodi gelosi, assicurandone prima, durante e dopo tranquillità, serenità e sicurezza. L'evoluzione tecnologica, divenuta negli anni uno strumento essenziale dell'agente di viaggio, non potrà comunque mai oscurare il valore della professionalità personale, quale quella del Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Tour Operator la cui attività è finalizzata a realizzare il sogno, quale è la vacanza.

Diceva Oscar Wild "Il viaggio migliora la mente in modo meraviglioso ed elimina i nostri pregiudizi". Il tratto distintivo del consumatore che si rivolge a un'agenzia di viaggi piuttosto che cimentarsi in un viaggio "home made" è proprio la ricerca di garanzie, competenze, cultura del turismo.

La presenza del Direttore Tecnico in tutta la realtà imprenditoriale europea del settore (questa professione è in Germania, come in Olanda, in Austria, Romania, etc.), testimonia il valore della sua attività e la considerazione oramai guadagnatasi sul campo presso la società civile ed il mondo consumeristico. Alla luce di queste brevi considerazioni FIAVET – Confcommercio, ed in considerazione dell'importanza che riveste la figura del Direttore Tecnico nelle Agenzie di Viaggio, vuole esprimere un sentito ringraziamento all'Avvocato Federico Lucarelli per aver contribuito a dare ulteriore luce a questa figura, al suo ruolo, e al suo valore.

Capitolo I

Le professioni turistiche

Nell'ambito del quadro normativo del settore del turismo, affianco alle imprese turistiche definite dall'art. 4¹ del Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 Maggio 2011 n. 79), è lo stesso Codice a dedicare nel titolo II (in realtà composto da un unico Capo e da un unico articolo, l'articolo 6) una disposizione per definire le "professioni turistiche". La disposizione recita: *"1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti ad acconsentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati"*.

In via generale l'esercizio di una professione si esplica in un'attività prevalentemente intellettuale. Questa matrice, che individua nell'apporto intellettuale l'oggetto principale della prestazione del professionista, ha da sempre caratterizzato la categoria del lavoro professionale, distinguendolo dall'attività commerciale e di impresa, svolta tramite l'azienda, cioè il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa².

Le attività dei professionisti turistici coprono quegli ambiti lavorativi che, nel richiedere una determinata formazione e livello d'istruzione scolastica, una conoscenza linguistica e di determinate specifiche materie (legislazione, geografica e marketing turistico, amministrazione e organizzazio-

¹ Così il testo del Comma 1: *"ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica"*.

² In questo senso è la nozione di azienda contenuta nell'articolo 2555 c.c.

ne aziendale), l'ordinamento riconosce come tipici delle loro competenze e conoscenze, individuando nei professionisti quei soggetti in possesso dei requisiti abilitanti ad esercitare quelle peculiari attività a beneficio dell'utenza.

Così la conoscenza della cultura e del costume, della storia, dell'arte, oltre che delle lingue, consente alla guida turistica di svolgere l'attività d'illustrazione dei beni culturali e paesaggistici, così come il maestro di scii o la guida alpina utilizzano le loro conoscenze delle tecniche di arrampicata o di scalata o delle tecniche di discesa, per insegnare o guidare i gruppi di turisti.

In tale scenario si inquadra la professione turistica di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo, il quale sovrintende alle attività aziendali apportando, tramite le proprie conoscenze e competenze, elementi per qualificare la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e delle altre attività svolte dall'impresa agenziale³. Si tratta di una figura professionale da sempre ritenuta centrale ed indispensabile per qualificare la direzione delle attività aziendali, la quale nelle imprese di maggiori dimensioni (quali i tour operator top player del mercato o i grandi network di agenzie) assume un ruolo di responsabilità nevralgico nel coordinare e sovrintendere tutto il personale dedicato alla produzione.

Si potrebbe cadere nell'equivoco, pensando che in realtà le professioni turistiche rappresentino semplicemente una risorsa lavorativa, costituente un tassello del più ampio impianto aziendale dell'impresa turistica: così non è. Non va, infatti, confusa la strumentalità del ruolo delle professioni turistiche rispetto al più generale fenomeno della formazione

³ Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo relativo al Codice del Turismo si legge che: "le agenzie di viaggio e turismo pur essendo imprese private pongono in essere una attività che interagisce nel settore pubblicistico del turismo, per cui la loro disciplina è stata oggetto di appositi interventi legislativi (ad esempio la normativa di pubblica sicurezza)" e soprattutto che "il vigente sistema autorizzatorio appare quindi fondato sull'esigenza di assicurare la capacità e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori".

dell'offerta turistica ed il legame di interdipendenza che spesso si crea con l'attività commerciale di impresa, con la natura prevalentemente autonoma del lavoro intellettuale svolta dal professionista turistico, che ne connota e conferma la sostanziale indipendenza ed alterità rispetto alle altre diverse componenti dell'economia turistica.

La materia delle professioni, non a caso valorizzata nella propria individualità e indipendenza proprio nell'inclusione tra le materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, III Comma Cost.), rappresenta e racchiude, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, quell'area di svolgimento di attività intellettuale da parte dei soggetti che sono stati individuati attraverso il *curriculum studiorum* acquisito, ovvero attraverso l'acquisizione di competenze anche di natura esperienziale sul campo, come soggetti abilitati a poter svolgere attività prevalentemente intellettuali, che si sostanziano in prestazioni lavorative o consulenziali, idonee a dar vita a rapporti giuridici tra il professionista e la propria clientela o committenza, in forma di lavoro autonomo o subordinato.

Fatte queste premesse, non sarebbe possibile ritenere completo il quadro fin qui tracciato senza richiamare, seppur brevemente, le più significative vicende degli ordinamenti professionali.

A riguardo va ricordato che, solo recentemente, il dibattito sulle professioni intellettuali è approdato ad uno snodo decisivo, che oggi caratterizza l'intera materia.

Si tratta della suddivisione avvenuta tra le professioni c.d. "regolamentate" od "ordinistiche", e le altre professioni che, non essendo organizzate in Ordini o Collegi, sono definite professioni "non regolamentate" o meglio, "non organizzate", disciplinate dalla legge 14 Gennaio 2013 n. 4.

Per comprendere il punto di approdo ora citato, va rammentato che il sistema delle professioni intellettuali perviene nel nostro vigente ordinamento dalla pregressa esperienza del corporativismo che, nel periodo pre-Repubblicano, inquadra tutta la società lavorativa in organizzazioni

esponenziali rappresentative delle diverse professioni e mestieri (le "corporazioni"), considerandola componente strutturale dell'impianto ordinamentale. Tramontata l'istituzione corporativa, l'ordinamento Repubblicano ha ritenuto di valorizzare, salvaguardando anche le aggregazioni e gli enti prerепublicani già costituiti, le professioni organizzate, riconoscendole come enti pubblici non economici con la funzione di attestare lo status di iscritto ad una determinata professione tramite l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine o nell'Elenco del Collegio professionale, di vigilare sull'esercizio dell'attività professionale e sul rispetto del Codice Deontologico.

Parimenti veniva riconosciuta l'importanza del ruolo svolto dai liberi professionisti, i quali venivano qualificati come esercenti di un servizio di pubblica necessità⁴, prevedendo come ipotesi di reato l'esercizio abusivo di una professione "protetta" (per la quale la legge statale prevedeva il rilascio di una speciale abilitazione), secondo quanto previsto dall'articolo 348 del Codice Penale⁵.

Si costituisce, pertanto, in tale scenario il sistema ordinistico, che può essere definito come l'insieme degli enti pubblici rappresentativo delle professioni intellettuali, ai quali vengono attribuiti i compiti di verificare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione - accogliendo o negando l'iscrizione all'Albo o nell'Elenco -, di esercitare il potere disciplinare, di cancellare o sospendere coloro che nel tempo perdono detti requisiti, curando la continua tenuta e l'aggiornamento dell'Albo o Elenco Professionale. Per garantire il funzionamento di tali Enti, lo Stato prevedeva un sistema di finanziamento autarchico, riconoscendo agli Ordini e Collegi il potere

⁴ Vedi art. 359 del Codice Penale, Comma 1: "Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi".

⁵ Così dispone l'articolo: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 10'000,00 ad € 50'000,00".

di imporre e riscuotere una tassa annuale a carico di tutti i professionisti iscritti.

La nascita del sistema ordinistico professionale ha coinciso anche con l'individuazione, nelle tradizionali categorie intellettuali (Avvocati, Notai, Medici, Ingegneri, Architetti, Agronomi etc...), delle uniche professioni ammesse dallo Stato a costituirsi Ordini o Collegi.

A completare tale quadro, vi era poi il Capo II del Titolo III *"Del lavoro autonomo"*, del Libro V del Codice Civile, contenente la disciplina *"Delle professioni intellettuali"*.

Nella specie, l'articolo 2229 del Codice Civile *"Esercizio delle professioni intellettuali"*, così dispone: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione agli appositi Albi o Elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli Elenchi, la tenuta dei medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la Vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente."*

Il sistema rappresentativo delle professioni fin qui descritto, sotto la spinta di istanze di liberalizzazione e di maggior concorrenzialità del mercato, è stato incisivamente novellato con la legge 14 Settembre 2011, n. 148, di conversione del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, seguita dall'emanazione del DPR 7 Agosto 2012, n. 137 *"Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali"*, che ne ha tracciato l'attuale assetto.

A fronte di tale nuovo scenario, riguardante il mondo delle professioni c.d. *"regolamentate"*, rimaneva tuttavia irrisolto il tema delle numerose *"nuove"* professioni, intese quali professioni intellettuali non rientranti tra quelle delle professioni tradizionali, che pur avendo importante rilievo economico-sociale non avevano più ottenuto la possibilità di costituirsi in Ordini e Collegi, avendo lo Stato ritenuto che la proliferazione di ulteriori professioni ordinistiche avrebbe comportato l'aumento indiscriminato di enti pubblici, contrariamente alle politiche ormai da anni assunte di contenere la creazione degli enti Statali o para-Statali.

È sulla base di tali considerazioni che è stata approvata dal Parlamento la Legge 14 Gennaio 2013 n.4, sopra ricordata. Legge con la quale lo Stato ha inteso colmare un vuoto legislativo, dotando di una disciplina organica anche il mondo delle professioni non ordinistiche.

Ora, aldilà della quasi kafkiana differenziazione terminologica, tra le professioni così dette "regolamentate" (ordinistiche) e quelle "non regolamentate" (non ordinistiche), con tale nuova disciplina tutto il mondo delle professioni ha recuperato un ambito di regolamentazione normativa che, con la sola differenza della matrice pubblicistica degli enti di rappresentanza delle professioni così dette regolamentate, rispetto a quelle non regolamentate, equipara le funzioni ed i compiti degli Ordini e Collegi delle prime, con quelli delle Associazioni professionali rappresentative delle seconde.

Ed infatti, anche la Legge 4 del 2013, che definisce la "*professione non organizzata in Ordini o Collegi*", come una "*attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione dell'attività riservata per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate dalle specifiche normative...*", attribuisce alle Associazioni "professionali", costituite su base privatistica e volontaria, di "*valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza, prevedendo anche un sistema disciplinare formato sull'adozione di codici di condotta*".

Questo, quindi, lo scenario attuale, in cui si trovano ad essere disciplinate anche le professioni turistiche.

Della detta dicotomia tra professioni ordinistiche e non, risente anche il campo delle professioni turistiche. Ed infatti, mentre maestri di scii, guide alpine, sono professioni turistiche costituite in Ordini e Collegi, altre professioni, come quella di Direttore Tecnico, Guida Turistica (allo stato attuale è al vaglio del Parlamento l'adozione di una nuova e specifica disciplina

organica di tale professione), Accompagnatore Turistico, sono rappresentate da enti ed associazioni professionali.

Nell'attuale banca dati delle Associazioni iscritte nell'Elenco Ministeriale delle Associazioni ex Legge 4/2013⁶ troviamo, ad esempio, dieci Associazioni di guide ed altre quattro Associazioni di diverse professioni dell'area turistica.

Volendo, quindi, sintetizzare l'attuale quadro delle professioni turistiche in Italia, si può affermare che tutte le attività che sono enumerate nell'articolo 6 del Codice del Turismo, cioè tutte quelle attività con prevalente apporto intellettuale che, unitamente ai servizi commerciali delle imprese turistiche vanno a comporre l'offerta turistica Italiana, rappresentano il mondo professionale del turismo, collocandosi in un'area disciplinata dalle Leggi Istitutive per le professioni turistiche ordinistiche, ovvero nell'alveo della più generale Legge 4/2013, per le professioni turistiche non ordinistiche.

⁶ Si veda link (Ministero delle imprese e del made in Italy): <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>

Capitolo II

Il quadro Nazionale ed Europeo

§ 1. La normativa nazionale

Per ricostruire correttamente il quadro normativo di riferimento delle professioni turistiche è certamente necessario principiarsi dal livello costituzionale.

L'articolo 117, III comma della Costituzione, individua tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni e Province autonome, anche la materia "professioni".

Da tale prima fondamentale circostanza discende che la normativa di riferimento delle professioni turistiche non possa individuarsi nella sola produzione normativa regionale e delle Province Autonome, alla quale spetta, secondo la c.d. competenza legislativa residuale di cui al comma IV del detto articolo 117 della Costituzione, di legiferare in materia di turismo.

Conseguentemente va rintracciato nel comune paradigma legislativo con il quale opera la legislazione concorrente, cioè il rapporto legge quadro nazionale – legge regionale attuativa, l'attuale meccanismo normativo di disciplina della materia in commento⁷, ponendo, come tema primario,

⁷ Su tale piano appare del tutto pacifico affermare che la disciplina delle professioni turistiche non rientra nella materia "turismo", bensì nella materia "professioni", come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenze n. 222/2008, n. 271/2009, n. 132/2010, n. 178/2014, e, da ultimo, con la sentenza n. 117/2015).

l'individuazione di quale sia la fonte statale di cornice che disciplina la materia delle professioni turistiche.

Prima di intraprendere tale indagine è necessario richiamare i principi del Decreto legislativo 2 Febbraio 2006, n. 30, *"ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art. 1 della legge 5 Giugno 2003, n. 13"*, che individua le aree di rispettiva competenza della legislazione Statale e della legislazione Regionale in materia di professioni.

Nello specifico l'art. 1, comma IV del detto Decreto legislativo n. 30/2006, riserva alla competenza Statale *"...la disciplina dell'esame di Stato, previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio e le abilitazioni richieste per l'esercizio delle professioni intellettuali"*, specificando poi, al successivo comma II, che *"la legge Statale definisce i requisiti tecnico professionali ed i titoli professionali necessari, per l'esercizio delle attività professionali..."*.

Da tali principi discende, quindi, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); che l'esercizio della professione è espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume e che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione (art. 2, comma 1), perché tale esercizio deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale di tutela della concorrenza (art. 3, comma 1).

Da quanto fin qui detto si trae una prima importante indicazione: l'individuazione di figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, per il suo carattere unitario, allo Stato, rientrando invece nella competenza delle Regioni, la disciplina di attuazione e completamento degli ulteriori aspetti e di quelli che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Tale ripartizione delle competenze legislative, come ha avuto modo di evidenziare a più riprese anche la Corte Costituzionale⁸ *"...si configura infatti quale limite di ordine generale invalicabile della legge Regionale"*.

Chiarito il quadro Costituzionale, appare agevole individuare nell'art. 20, Comma 1 del Codice del Turismo⁹, la norma della Legislazione Statale applicativa dei detti precetti.

Con tale disposizione lo Stato ha voluto costituire la fonte di delega Ministeriale, per l'emanazione di una decretazione di natura normativa che - confermando il tal senso l'istituzione del titolo di Direttore Tecnico di Agenzie di viaggi come da precedente normativa statale abrogata, di cui si dirà appresso - provvedesse a fissare i requisiti professionali uniformi a livello nazionale per l'accesso alla professione, così dando attuazione all'ultima parte (comma 3) dell'art. 4 del detto D.Lgs 30/2006 sull' "Accesso alle professioni": *"1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. 2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. 3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto **dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali** consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali"*.

⁸ Corte Costituzionale Sent. 11 Dicembre 2009, n. 328. Si vede negli stessi termini anche: Corte Costituzionale 18 Giugno 2017, n. 178.

⁹ Così dispone la norma: *"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro Delegato, sono fissati i requisiti professionali a livello Nazionale dei Direttori Tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Il citato art. 20, comma 1 del Codice del Turismo, pur nella sua essenzialità, ha quindi costituito lo strumento necessario per poter completare il quadro normativo Statale che, nell'ambito della già richiamata lettura costituzionale della normativa delle professioni turistiche, doveva essere integrato e definito al fine di poter rendere effettiva e cogente la disciplina della materia.

Già prima dell'emanazione del Codice del Turismo la materia era stata regolata in forma non organica dalla legislazione statale. Va a riguardo ricordata la previsione dell'art. 9 della legge 217/1983¹⁰.

Medesimo tenore generico conteneva anche la disposizione della successiva legge quadro sul Turismo, legge 29 Marzo 2001 n. 135, che all'art. 7, Comma V recitava: *"sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti"*.

In tale generico ed incompleto quadro nazionale di riferimento, la legislazione regionale in materia aveva, pertanto, prodotto discipline spesso non omogenee, che hanno generato un quadro legislativo incoerente e disarmonico, che ha indotto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad inviare una Segnalazione al Parlamento, al Governo e alle Regioni, richiedendo che venissero eliminate le distorsioni legislative contrarie alla

¹⁰ La disposizione abrogata prevedeva che *"l'esercizio delle attività di cui al Comma precedente [produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione dei predetti servizi o anche entrambe le attività ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti], è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali: a) conoscenza dell'organizzazione-amministrazione delle agenzie di viaggio; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza di almeno due lingue straniere"*. Prevedendo, altresì, al Comma IV che *"qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al Comma precedente dovranno essere posseduti dal Direttore Tecnico"*.

concorrenza ed i requisiti non necessari che impedivano l'accesso alla professione del Direttore Tecnico dell'agenzia di viaggio¹¹.

In tale panorama è, pertanto, stata provvidenziale e risolutiva l'emanazione del Decreto del Ministro del Turismo 5 Agosto 2021, attuativo dell'art. 20 del Codice del Turismo sopradetto, di cui parleremo nel successivo paragrafo.

§ 2. La normativa europea

Per completare il quadro normativo sopraindicato, è opportuno richiamare anche il quadro della legislazione Europea in materia.

A riguardo va certamente richiamato il Decreto Legislativo 23 Novembre 1991, n. 392, di attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo. Con tale atto normativo è stata introdotta in Italia la disciplina per garantire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini ed imprese di altri Stati membri della Comunità Europea, per quanto concerne le attività di agente di viaggi, sia per il "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico", sia del "direttore tecnico" (quale collaboratore autonomo o lavoratore subordinato), per l'attività da essi prestata presso un agenzia di viaggi e turismo regolarmente autorizzata ai sensi della vigente normativa (all'epoca la legge quadro del turismo 17 Maggio 1983, n.217).

¹¹ Atto di segnalazione dell'AGCM del 2 Febbraio 2017, n. AS1350, riferito in particolare "alle previsioni relative all'attività di agenzia di viaggio segnatamente il deposito cauzionale, le autorizzazioni e le altre limitazioni citate, nonché alla disciplina della figura del direttore tecnico, con specifico riferimento all'obbligo di continuità ed esclusività delle sue funzioni, di iscrizione all'albo e delle collegate sanzioni": nel ricordare che l'attività in oggetto si sostanzia in una prestazione di servizi oggetto di liberalizzazione ai sensi della dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, attuata con il D.lgs. 26 Marzo 2010, n. 59, l'AGCM ribadisce che le prescrizioni che ostacolano la libertà d'iniziativa economica sono giustificate soltanto nella misura in cui le restrizioni siano funzionalizzate al raggiungimento di obiettivi di utilità sociale ed auspica un intervento teso a rimuovere i vincoli che non appaiono costituire le misure meno restrittive della concorrenza per la tutela di sovraordinate esigenze di interesse generale.

Tale normativa, nel fissare i requisiti di onorabilità e capacità finanziaria (articolo 3) e di capacità professionale (articolo 4) dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità Europea, ai fini dell'esercizio nel nostro Paese dell'attività dell'agente di viaggio, sanciva espressamente al comma IV del detto articolo 3, che *"i requisiti di cui i commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di imprese individuali, dal titolare di esse e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio di amministrazione, nonché, in ogni caso, dal Direttore Tecnico"*.

Al di là, pertanto, dei requisiti personali e professionali richiesti al titolare o legale rappresentante dell'impresa agenziale, la normativa, facendo applicazione del principio del *"home country control"* – per il quale le attestazioni di possesso dei requisiti erano emesse dal Paese di origine o di provenienza del cittadino Europeo - ribadiva la figura necessaria e centrale del Direttore Tecnico nell'ambito dell'impresa agenziale, quale professionista che doveva essere in possesso dei medesimi requisiti personali e professionali del titolare o legale rappresentante dell'agenzia di viaggi, costituendone quasi un *alter-ego*, con il chiaro intento di qualificare professionalmente l'azienda agenziale e le sue attività commerciali a beneficio dell'utenza dei consumatori.

Di particolare interesse è poi la disciplina della certificazione della capacità professionale richiesta dall'articolo 4 del detto Decreto legislativo, che richiedeva *"la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali"* attestata tramite certificazione rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza.

Tale capacità professionale poteva essere comprovata anche tramite la certificazione dell'attività prestata per un determinato periodo di tempo (l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma II, dell'articolo 4, prevedeva 6 anni consecutivi con funzione di direttore tecnico con mansioni commerciali di responsabile di almeno un reparto di agenzia di viaggio; mentre la lettera b), tre anni consecutivi, sempre come responsabile di almeno un reparto

dell'agenzia, ma con l'obbligo di certificare una precedente formazione professionale di almeno 3 anni), secondo una serie di casistiche che poi sono state fatte oggetto e recepite anche nella legislazione successiva disciplinante il quadro Europeo delle qualifiche, di cui si parlerà appresso.

Il Decreto legislativo 392/1991, è stato abrogato dall'articolo 3 comma I, lettera i), del Codice del Turismo.

A quella data era già in vigore il Decreto legislativo 9 Novembre 2007 n. 206, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla Direttiva 2006/100/CE, di adeguamento a determinate Direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania¹².

Secondo quanto enunciato dall'articolo 1 del detto Decreto legislativo, lo stesso *"...disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, ... delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente"*.

Per quello che qui interessa, la professione di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi rientra tra le qualifiche professionali sottoposte al regime del riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, di cui al capo III, che all'articolo 27 dispone: *"per le attività elencate nell'allegato IV, il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione, in uno Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30"*.

¹² Tale Decreto legislativo è stato poi modificato dal Decreto legislativo 28 Gennaio 2016, n. 15 di "attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla Cooperazione Amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")".

Nel caso di specie, le attività tipiche del Direttore Tecnico di agenzia di viaggio sono contenute nell'elenco 3 della lista II del detto allegato IV del Decreto legislativo, che richiama la già citata Direttiva 82/470/CEE (oggetto di attuazione tramite il citato Decreto legislativo 392/91) che annovera tra le attività anche quella di *"organizzare, presentare e vendere a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento..."*.

Pertanto, le attività citate, oggetto della tipica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi, sono riconosciute sulla base dell'esperienza svolta e certificata, come qualifica professionale acquisita in uno Stato membro da un cittadino e ritenuta valida per l'esercizio della medesima professione di Direttore Tecnico, anche negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nello specifico la normativa prevede che sia certificato lo svolgimento di tale attività per un certo periodo (l'ipotesi di cui alla lettera a) comma 1, dell'articolo 29, prevede 5 anni consecutivi di lavoro autonomo o dirigente di azienda), oppure per un numero minore di anni, ma avendo ricevuto una formazione certificata dallo Stato membro o da un competente organismo professionale (la lettera b) della stessa disposizione prevede 3 anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente di azienda, ma con una formazione di almeno 3 anni), prevedendo poi altre ipotesi diversificate di esperienza lavorativa effettiva e formazione ricevuta.

Il riconoscimento può essere anche subordinato ad alcune misure compensative, cioè al superamento di prove orali o di frequentazione di tirocini per acquisire conoscenze in alcune materie (es. legislazione turistica, tecnica dei trasporti, etc...), che non appaiono far parte del bagaglio esperienziale e formativo acquisito all'estero dal richiedente.

La competenza per la presentazione della domanda e la relativa istruttoria per il riconoscimento della qualifica professionale di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio da parte di cittadini di altri Stati membri è tuttora svolta dal Ministero del Turismo¹³, benchè sulla base di una competenza transitoria che avrebbe dovuto vedere l'individuazione delle Autorità competenti da parte delle Regioni e Province autonome (articolo 5, comma 2 del detto Dlgs 206/2007).

Va altresì ricordato che la detta disciplina prevede la possibilità del rilascio anche della tessera professionale Europea (articolo 5 – ter), quale documento di attestazione del possesso della qualifica professionale per lo svolgimento di una determinata professione, che può essere esibita con valore di certificazione abilitativa all'interno del Mercato Unico europeo.

¹³ Vedi sito del Ministero del Turismo al link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/>.

Capitolo III

Il Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021

Come accennato nei precedenti capitoli, la disciplina della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi è rimasta incompiuta per oltre un decennio, in attesa della decretazione ministeriale che fissasse, previa intesa con la Conferenza permanente delle Autonomie Locali, i requisiti uniformi per l'accesso alla professione, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del Codice del Turismo.

Per colmare tale vuoto normativo, all'esito di una preventiva concertazione tra le strutture tecniche del Ministero del Turismo e delle Regioni, nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottava, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del Turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021).

A seguito dell'Intesa raggiunta, il Ministro del Turismo ha emanato il D. M. 5 agosto 2021 (prot. n. 1432) "*Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo*" che è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 agosto 2021 ed è stato comunicato alle Regioni e Province autonome

con nota prot. n. 1531 del 30 agosto 2021 mediante Pec del 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

Il predetto Decreto, nel determinare i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (nello specifico trattasi di requisiti soggettivi, formativi e linguistici) dispone anche che l'abilitazione è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome, previo accertamento del possesso dei predetti medesimi requisiti.

Tale abilitazione, che ha valore su tutto il territorio nazionale – forse la maggiore innovazione introdotta dal D.M., con il superamento della pregressa normativa regionale applicata in supplenza della vacanza della normativa nazionale - viene rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base di titoli o, previa frequenza di specifico corso di formazione, al superamento di un esame finale (art. 2, comma 7, lettera e) o, ancora, nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma non attivi i corsi (di cui alla richiamata lettera e), previo superamento di apposito esame bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma.

Il citato D.M. disciplina quindi i seguenti aspetti:

- i requisiti professionali obbligatori, a prescindere dal percorso abilitativo, per l'esercizio della professione;
- l'Autorità competente ad istruire il procedimento abilitativo ed a rilasciare l'attestato di abilitazione;
- i tre diversi percorsi di abilitazione, per titoli, per esami, oltre quello basato sul riconoscimento della qualifica professionale sulla base del requisito esperienziale e formativo acquisito secondo i criteri di cui all'art. 29 del Dlgs 206/2007, già illustrato nel precedente capitolo.

Quanto al primo aspetto, rinviando l'approfondimento degli altri due al paragrafo successivo, va evidenziato che il D.M., indipendentemente dai diversi percorsi abilitativi che l'aspirante Direttore Tecnico seguirà, stabilisce requisiti soggettivi, linguistici e formativi comuni che i candidati devono possedere obbligatoriamente per poter ottenere l'abilitazione.

Queste le tre categorie di requisiti previsti:

Requisiti **soggettivi**:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Requisiti **formativi**:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- b) adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico.

Requisiti linguistici:

- Possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).

Capitolo IV

Il Direttore Tecnico con abilitazione nazionale

Già si è accennato nel capitolo precedente che con l'entrata in vigore della decretazione ministeriale del DM Turismo 5 agosto 2021, il titolo professionale di Direttore Tecnico ha recuperato una sua valenza nazionale, precedentemente compromessa nella sua effettività, dal sistema di abilitazione sulla base della legislazione regionale che, in assenza del completamento del quadro nazionale, comportava per i Direttori Tecnici che avessero voluto operare in Regioni diverse da quelle in cui avevano conseguito l'abilitazione, di chiedere il trasferimento di iscrizione nell'Elenco Regionale.

Provvidenziale è risultata quindi l'introduzione dell'art. 2 del DM in commento, dove si specifica *"L'abilitazione all'esercizio sul territorio nazionale dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo è rilasciata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui ai successivi commi ed è valida su tutto il territorio nazionale"*.

§ 1. Le funzioni

L'art. 1 del DM in commento, dopo aver ribadito la unicità della figura del Direttore Tecnico all'interno della azienda dell'impresa di Agenzia di

viaggio – questione risolta già dalla Corte Costituzionale¹⁴ da tempo, in relazione a normative regionali che avevano imposto la presenza del Direttore Tecnico sia presso la sede principale, che presso le filiali della stessa Agenzia - declina le funzioni in cui si esplica l'attività dello stesso.

Nella specie il secondo comma così dispone:

"Il direttore di agenzia di viaggi e turismo svolge le seguenti funzioni:

- a) *sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;*
- b) *assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici."*

La attività indicate nella prima categoria (lett. a) riguardano tutte funzioni svolte dal Direttore Tecnico nell'ambito dell'organizzazione aziendale, facendone scaturire l'attribuzione di un ruolo assimilabile all'istitutore¹⁵ o comunque al personale direttivo.

Il sovrintendere alle attività aziendali, curandone tutti gli aspetti, quello organizzativo, programmatico e promozionale, significa attribuire al Direttore Tecnico funzioni apicali nella gestione dell'impresa, rafforzate anche dalla competenza gestoria del personale, che ne fa il centro nevralgico dell'impresa agenziale.

¹⁴ Corte Costituzionale, sentenza 6 novembre 1998, n. 362, che nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 "Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggi e turismo e delega alle province", ha dichiarato incostituzionale l'art. 14, comma 4, nella parte in cui prevedeva che nella filiale di una agenzia di viaggi e turismo dovesse prestare la propria attività con carattere di esclusività il Direttore Tecnico, sulla base della affermata unitarietà dell'impresa agenziale, di cui la filiale costituiva una articolazione aziendale, senza carattere di impresa autonoma, concludendone conseguentemente che l'imposizione di un doppio Direttore Tecnico (sede principale e filiale) violasse la libertà di impresa di cui all'art. 41 Cost.

¹⁵ Vedi articoli 2203 – 2208 c.c. e seguenti

Appare quindi coerente con tale primario ruolo aziendale e con le funzioni apicali attribuite, la sopra detta previsione normativa che ha inserito tra i requisiti obbligatori per aspirare all'abilitazione di Direttore Tecnico, la adeguata conoscenza, tra le altre, di materie quali l'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo ed il marketing turistico.

Sotto l'aspetto delle attività più strettamente produttive (lett. b), le funzioni del Direttore Tecnico si esplicano nell'apportare un contributo specialistico teso a qualificare i servizi offerti dall'Agenzia di Viaggi. Ciò sia nell'attività di ideazione, realizzazione e vendita di pacchetti turistici – che implica la profonda conoscenza delle destinazioni, dei mercati di riferimento, delle politiche commerciali dei fornitori, delle tendenze e gusti dei consumatori, del *pricing* dei competitor, della normativa turistica – sia per l'attività di intermediazione nell'acquisto di singoli servizi turistici o di agevolazione dei servizi turistici collegati (introdotti dalla Direttiva (UE) 2302/2015), che presuppone spesso la conoscenza dei sistemi di prenotazione globali (come i GDS, nel campo del trasporto aereo), la conoscenza di prassi e normative per l'espatrio, la selezione e scelta di fornitori affidabili per evitare il rischio della *culpa in eligendo*.

Anche per tali funzioni, la scelta operata dalla decretazione ministeriale di imporre tra i requisiti formativi per l'esercizio della professione di Direttore Tecnico la adeguata conoscenza di materie quali la legislazione turistica, la tecnica turistica, la geografia turistica e la tecnica dei trasporti, appare congrua e coerente.

§ 2. I percorsi abilitativi inerenti al requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del DM.

Chiarite le funzioni tipiche attribuite dalla legge al Direttore Tecnico, è necessario esaminare i tre diversi percorsi abilitativi disciplinati dalla normativa, per comprovare il possesso del requisito formativo richiesto dall'art. 2, comma 3, lett. b) del DM in commento, che come sopra detto, riguarda la prova della adeguata conoscenza delle materie ivi indicate.

Nello specifico il D.M. individua ai commi 7 e 8 del ciato art. 2, i tre percorsi abilitativi alternativi utili al conseguimento dell'abilitazione, essenzialmente, per **titoli**, per **esami** e, al ricorrere delle condizioni stabilite, sulla base dell'**esperienza professionale** acquisita ai sensi della normativa sul quadro europeo delle qualifiche professionali, già in precedenza richiamata.

2.1. Abilitazione per titoli.

Il comma 7 dell'articolo 2 del DM, alle lettere da a) a d) disciplina il conseguimento, in presenza dei requisiti soggettivi e linguistici e di quello formativo di cui all'art. 3, lett. a), della abilitazione per titoli, rilasciata dai soggetti delegati (Regioni e Province autonome), senza necessità di sostenere alcun esame, a coloro che:

- a) hanno conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
- b) hanno conseguito un diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) hanno conseguito un master universitario in ambito turistico;
- d) hanno svolto un dottorato presso un'università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico.

Sintetizzando al massimo, il percorso abilitativo si delinea nel seguente modo:

- istanza¹⁶ di parte alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione (Avvio);
- accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti richiesti (Istruttoria);
- rilascio abilitazione o diniego (Conclusione).

A riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'adottare le "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" nella seduta del 16 marzo 2022" (prot. 22/48/CR10/C16-C17), affinché gli Enti locali adottassero nei propri atti normativi di legislazione concorrente un format uniforme per gli esami ed un'articolazione condivisa del corso di formazione, a completamento della normativa del DM, hanno evidenziato la carenza di specifiche di dettaglio in relazione alle previsioni di cui alle lettere b, c, e d) dell'art. 2, comma 7, in ordine a:

- classe di appartenenza del titolo di laurea magistrale;
- individuazione puntuale del concetto di "ambito turistico" sia con riferimento al master che al dottorato di ricerca.

Tale segnalazione della Conferenza presuppone di valutare un intervento integrativo del D.M da parte del Ministro del Turismo, con l'evidente fine di evitare interpretazioni disomogenee a livello regionale/provinciale, che potrebbero impattare sulla omogeneità e uniformità nazionale dei requisiti di abilitazione del titolo professionale di Direttore Tecnico.

¹⁶ Il Modello dell'istanza è stato adottato sub Allegato 4 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

2.2 Abilitazione per esami.

In alternativa alla abilitazione per titoli, il DM in commento prevede l'abilitazione per esami (nelle due modalità, "esame ad accesso **indiretto**" o "esame ad accesso **diretto**"), che può essere rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma nei seguenti casi:

- a) a seguito di un esame finale collocato a valle della frequenza di uno specifico corso di formazione (art. 2, comma 7, lettera e, del D.M.), c.d. "esame ad accesso indiretto";
- b) a seguito di esame di abilitazione bandito dalla medesima Regione o Provincia autonoma che non attivi i corsi di cui alla richiamata lettera e (art. 2, comma 7, lettera f, del D.M.), c.d. "esame ad accesso diretto".

Trattasi all'evidenza di situazioni diverse.

Nel primo caso l'esame presuppone, ai fini di essere ammessi a sostenerlo, l'aver frequentato uno specifico corso di formazione.

Nel secondo caso, ove non vengano attivati i corsi che danno accesso all'esame, l'abilitazione si ottiene superando l'esame "apposito" bandito dalla Regione o dalla Provincia autonoma (c.d. abilitazione "diretta"), fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 2, e linguistici di cui al comma 4 del medesimo articolo.

In sintesi parrebbe determinarsi una situazione per cui in alcune Regioni o Province autonome (quelle che **non** hanno attivato i corsi) si accede direttamente all'esame abilitante, mentre in altre (quelle che **hanno** attivato i corsi) vi si accede solo dopo aver frequentato un apposito corso.

Apparentemente sembrerebbe un'incongruenza per cui la lettera e) prevede corsi obbligatori e la lettera f) non prevede nulla e una disparità di trattamento fra chi ha seguito il corso di formazione "obbligatorio" e chi accede all'esame senza il corso (peraltro a parità di ulteriori requisiti richiesti dal D.M.).

Tuttavia la duplice previsione è necessaria in quanto si potrebbero determinare situazioni in cui i corsi, benché previsti dalla Regione o Provincia autonoma, non si avviano per carenza di interesse da parte degli enti di formazione professionale o comunque per altre cause indipendenti dalla volontà dei predetti enti.

Occorre evidenziare anche che, come già detto, l'esame copre il "solo" requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del D.M., permanendo la titolarità al rilascio dell'abilitazione in capo alle Regioni e alle Province autonome previo accertamento del possesso di tutti gli altri requisiti stabiliti.

In altre parole l'aver superato l'esame, sia a valle del corso di formazione o a c.d. accesso diretto, attesta, in capo al soggetto che lo ha sostenuto con esito positivo, il possesso del requisito formativo e non anche degli ulteriori requisiti (soggettivi e linguistici) che devono essere accertati dalla Regione o Provincia autonoma ai fini del rilascio dell'abilitazione.

Chiarito quanto sopra, e volendo sintetizzare al massimo, il percorso abilitativo di cui alla lettera a) (abilitazione "indiretta") si delinea nel seguente modo:

- frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale, cui consegue un **"Attestato di qualificazione"**¹⁷;

¹⁷ Il Modello di "Attestato di qualificazione" è stato adottato sub Allegato 3 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

- istanza¹⁸ dell'interessato alla Regione o Provincia autonoma diretta al rilascio dell'abilitazione;
- accertamento da parte della Regione o Provincia autonoma del possesso dei requisiti soggettivi, formativi (diploma di istruzione di secondo grado) e linguistici;
- rilascio abilitazione ("**Attestato di abilitazione**"¹⁹) o diniego.

È del tutto evidente che, con riferimento all'esame ad accesso "diretto", il percorso abilitativo è pressoché analogo, salva la disciplina di dettaglio disposta dal bando o dall'avviso, correlato alla sessione abilitativa, definita dalla Regione o dalla Provincia autonoma che lo emana.

Anche in questo secondo caso all'esame consegue un attestato di qualificazione che copre il requisito formativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 1432/2021 e non anche gli ulteriori requisiti soggettivi, formativi e linguistici richiesti al fine del rilascio dell'abilitazione, che dovranno essere accertati dalla Regione o Provincia autonoma.

¹⁸ Vedi nota 16.

¹⁹ Il Modello di "Attestato di abilitazione" è stato adottato sub Allegato 5 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17

2.3 Abilitazione sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite.

Il D.M. individua un ulteriore percorso di abilitazione al comma 8 dell'art. 2, ove richiama e fa proprio quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE), in materia di riconoscimento nel mercato unico europeo, delle qualifiche professionali, già oggetto di disamina nel precedente Capitolo secondo.

Per quanto qui interessa è sufficiente rammentare sinteticamente che l'attività professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è compresa nella lista II dell'Allegato IV, e per essa il riconoscimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 206/2007, avviene sulla base dell'esperienza professionale al sussistere di una delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Tale percorso è quindi basato sull'accertamento dell'esperienza professionale pregressa che, a seconda del ruolo rivestito nell'arco temporale di riferimento, deve o meno accompagnarsi ad una formazione precedentemente acquisita.

Come specificato nel provvedimento adottato dalle Regioni e Province Autonome in esecuzione nel DM Turismo 5 Agosto 2021, l'accertamento della qualifica tramite la verifica dell'esperienza e della formazione acquisita dai cittadini italiani nel nostro Paese - differentemente da quanto avviene per i cittadini stranieri tramite la procedura svolta dal Ministero e descritta al capitolo secondo- viene svolta dagli Enti Locali.

Con tale norma il legislatore ha voluto quindi sancire espressamente la completa parità di trattamento tra cittadini italiani e quelli stranieri, esplicitando la possibilità anche dei cittadini italiani di avvalersi delle acquisite competenze sul campo in territorio nazionale, per accedere all'abilitazione professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio, come possono fare

i cittadini degli Stati Membri tramite il procedimento ex art. 29 del D.Lgs 206/2007 (procedimento che include anche l'ipotesi di un cittadino italiano che faccia valere i requisiti esperienziali e formativi acquisiti lavorando per imprese stabilite in Stati Membri UE diversi dall'Italia).

Capitolo V

Il Direttore Tecnico con abilitazione ante DM Turismo 5 agosto 2021

L'articolo 3 del D.M. Turismo in commento è interamente dedicato alle norme transitorie e alla clausola di salvaguardia in merito ai diritti acquisiti.

In particolare il primo comma specifica che il D.M. *"si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore"*, che consente di individuare in forma chiara il discrimine temporale tra la disciplina dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico secondo la previgente normativa Regionale e quella post D.M., nelle istanze di abilitazione depositate dal 6 Agosto 2021, data della pubblicazione del D.M. in commento sul sito internet Istituzionale del Ministero del Turismo (come previsto dall'art. 4 del D.M.), coincidente con la sua entrata in vigore.

L'istruttoria, pertanto, delle domande di abilitazione alla professione di Direttore Tecnico, già pendenti alla data del 5 di Agosto 2021 presso le Regioni o le Provincie, sono proseguite sulla base della normativa previgente al D.M.

Sempre nell'ottica di regolamentare gli effetti della novella normativa, introdotta con il D.M., il secondo comma della stessa disposizione statuisce che *"restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo, precedentemente conseguite in base a disposizioni Regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, entro i limiti previsti dalle precedenti disposizioni"*.

Da tale importante disposizione si trae, pertanto, la conferma che con l'entrata in vigore del D.M. Turismo 5 Agosto 2021, il panorama della professione di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo, si è suddiviso in due categorie:

- quella dei Direttori Tecnici, con abilitazione **nazionale**;
- quella dei Direttori Tecnici, con abilitazione "**regionale**" ante D.M. 5 Agosto 2021.

Per tale seconda categoria, infatti, il legislatore ha optato sì per il mantenimento dei diritti acquisiti con il conseguimento del titolo secondo la normativa previgente, ma mantenendo il regime abilitativo in vigore all'epoca e, quindi, anche i limiti e vincoli imposti dalle legislazioni regionali in forza delle quali l'abilitazione era stata rilasciata.

Da un punto di vista pratico, un Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi già abilitato all'esercizio prima dell'emanazione del D.M. in commento, rimane quindi vincolato a ciò che la legge Regionale disciplinante i requisiti ed i criteri di abilitazione prevedeva, come, ad esempio, la limitazione dell'esercizio nell'ambito della Regione in cui era stata conseguita l'abilitazione, subordinando l'esercizio in altre Regioni del territorio nazionale, all'espletamento della procedura di richiesta di trasferimento dell'iscrizione nell'elenco dei Direttori Tecnici della Regione di trasferimento. Ciò non avviene più oggi con il Direttore Tecnico abilitato con validità nazionale, il quale, senza dover svolgere alcuna procedura amministrativa o adempimento, può direttamente spostarsi liberamente sul territorio nazionale e operare presso qualunque Agenzia di Viaggi con sede in Italia.

A titolo esemplificativo, giova richiamare quanto indicato nell'allegato A della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia, n. XI/6185 del 28 Marzo 2022 che, nel recepire le Linee guida della conferenza Regione e delle Province Autonome del 16 Marzo 2022, adottando il format unico di esame ed il profilo formativo del Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi, ha ritenuto di fornire anche "*indicazione utile a chiarire ai Direttori già abilitati la validità dell'abilitazione conseguita sulla base della normativa regionale vigente, fino al D.M. 5 Agosto 2021 n. 1432*".

A pagina 2 del detto allegato, la Regione Lombardia ha specificato che *“i Direttori Tecnici inseriti nel registro regionale approvato con decreto dirigenziale n.1161, del 31 Agosto 2021 in attuazione dell’articolo 3, Comma II del citato decreto del Ministro del Turismo:*

- a) rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio Regionale della Lombardia e, in via esclusiva, per una sola agenzia di viaggi su tutto il territorio Nazionale;*
- b) non necessitano di presentare alcuna documentazione a conferma della propria iscrizione al registro Regionale;*

Nel caso in cui intendano prestare la propria attività in modo differente di cui alle condizioni della lettera a), sono soggetti alla presentazione della domanda per l’abilitazione a direttore Tecnico a livello Nazionale ai sensi del D.M. secondo le indicazioni di cui al punto 2 e tale abilitazione terrà luogo di quella precedentemente ottenuta...”

Capitolo VI

La normativa regionale di completamento del DM Turismo, 5 agosto 2021

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. Turismo 1432 del 5 agosto 2021, le Regioni e le Province autonome hanno acquisito, senza necessità di attendere ulteriori provvedimenti normativi statali, piena ed immediata competenza ad istruire i procedimenti abilitativi per il riconoscimento della qualifica di Direttore Tecnico per titoli, in base al combinato disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7 con riferimento alle lettere da a) a d) del D.M. 1432/2021.

Differentemente, per l'abilitazione per esami, era necessario che venisse adottata la normativa regionale di dettaglio.

All'uopo la Conferenza Stato Regioni, nell'adottare l'intesa sullo schema del DM in commento nella seduta del 4 agosto 2021, evidenziava (al punto 29) che le Regioni *"hanno altresì deciso di avviare un percorso per dotarsi di un **unico format per gli esami**" al fine di garantire un'uniformità sostanziale a livello nazionale e che "è necessario **condividere l'articolazione di dettaglio del corso di formazione**, diversamente a fronte di una stessa durata e dell'indicazione generica delle materie, è verosimile che si verifichino differenze a livello territoriale che potrebbero impattare sulla validità nazionale dell'abilitazione"*.

Sulla base di tali premesse, ai fini di dare piena attuazione al D.M. 1432/2021, nel rispetto dei criteri di competenza legislativa concorrente sulla materia rammentati nel Capitolo II, le Regioni e le Province autonome,

in seno alla propria Conferenza, hanno adottato le già menzionate “Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo” nella seduta del 16 marzo 2022” prot. 22/48/CR10/C16-C17, procedendo a definire:

- l’articolazione di dettaglio del corso di formazione di cui all’art. 2 comma, 7 lett. e) del D.M.;
- un unico format per gli esami previsti all’art. 2 comma, 7 lett. e) ed f) del D.M..

Occorre quindi procedere all’esame di quanto approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che è poi stato recepito con l’emanazione degli atti conseguenti da parte delle singole Regioni e Province.²⁰

§ 1. Articolazione del Corso di formazione ex art. 2, comma 7, lett e).

Il DM Turismo 5 agosto 2021 ha fissato la durata minima (600 ore) del corso di formazione in commento e, indirettamente, le materie (legislazione turistica, tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, geografia turistica, tecnica dei trasporti, marketing turistico).

Queste ultime, infatti, sono quelle indicate tra i “requisiti formativi” alla lettera b, comma 3, dell’art. 2, la cui conoscenza deve essere accertata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai fini del rilascio dell’abilitazione.

Detta conoscenza “da accertare” è intesa tale ove (art. 2, comma 7) il richiedente l’abilitazione risulti (tra gli altri casi): *“aver frequentato specifico corso di formazione diretto allo svolgimento della specifica attività con esame finale abilitante”*.

²⁰ Tra le altre si vedano: Delibera Giunta della Regione Lazio n. 1113 del 30 novembre 2022; Delibera Giunta della Regione Lombardia n. XI/6185 del 28 marzo 2022; Delibera Giunta della Regione Veneto del 7 aprile 2023, n. 403; Delibera Giunta della Regione Puglia del 6 giugno 2022, n. 811; Delibera Giunta della Regione Toscana dell’8 agosto 2022, n. 960; Delibera Giunta della Regione Umbria del 9 novembre 2022, n. 1161; Delibera Giunta della Regione Campania, 28 dicembre 2021, n. 619; Delibera Giunta della Regione Piemonte, 14 luglio 2023, n. 14-7185;

Sintetizzando, la conoscenza delle materie indicate dal D.M. si intende accertata se il richiedente ha frequentato il corso e superato l'esame finale.

Le dette Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, hanno rimarcato la circostanza che *"..non appare sussistere corrispondenza univoca tra "materie" di cui al 2 comma dell'art. 3 del DM e il corso, nel senso che il corso non deve essere necessariamente strutturato "solo" su quelle materie.*

Peraltro è del tutto evidente che il richiamato art. 2, comma 7, si sostanzia in una presunzione in ragione della quale la conoscenza delle materie indicate al comma 3, lettera b) si intende accertata ove il richiedente l'abilitazione, alternativamente, risulti aver conseguito...o aver frequentato...o aver superato...

Allo stesso modo è evidente che il fatto di aver conseguito un master universitario in ambito turistico non comporta di per sé una conoscenza delle indicate materie e tantomeno una verifica in tal senso, essendo sufficiente, al fine di ottenere l'abilitazione, il possesso del titolo e degli ulteriori requisiti soggettivi e linguistici prescritti dal D.M."

La Conferenza ne ha quindi tratto la conclusione che, coerentemente con quanto in vigore ed in uso nel sistema di formazione professionale, il corso debba essere strutturato in maniera tale da garantire al fruitore competenze, abilità e conoscenze necessarie allo svolgimento di quella specifica attività.

Sulla base di tale premesse, la Conferenza ha adottato il documento sugli "Standard professionale e formativo del Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio"²¹, che contiene le specifiche relative al corso di formazione, tra le quali:

²¹ Vedi Allegato 1 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

- **soggetti che erogano la formazione:** i corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- **articolazione e durata dei percorsi di formazione:** la durata minima del percorso standard è di 600 ore di cui almeno 180 ore di *stage*. Il 50% del monte ore teorico (210 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) conformemente alle vigenti Linee guida in materia, di cui almeno 168 ore in modalità sincrona e al massimo 42 ore in modalità asincrona. L'obbligo di frequenza è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale.

Il percorso formativo si articola in tre moduli:

- MODULO A** – Assistenza e consulenza turistica della durata di 120 ore complessive.
- MODULO B** – Gestione aziendale dell'agenzia di viaggi e turismo della durata di 180 ore complessive.
- MODULO C** – Promozione dell'agenzia di viaggi e turismo e marketing turistico della durata di 120 ore complessive.

È previsto, altresì, uno **stage** della durata di 180 ore complessive da svolgere prioritariamente presso agenzie di viaggio o tour operator ovvero, in carenza, presso strutture pertinenti (alberghi, villaggi turistici, campeggi).

Esame finale: l'esame è volto a verificare l'acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

L'esame è organizzato dall'ente di formazione che ha curato il corso ed è gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame, nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

Le modalità di espletamento dell'esame sono previste dall'Allegato 2 all'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, oggetto di disamina nel successivo paragrafo.

§ 2. Esame.

Per quanto attiene all'esame è riportata nel verbale della Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021) la volontà di dotarsi di un unico format di esame.

In conseguenza di quanto deliberato, con le già richiamate Linee guida della Conferenza Regioni e Province adottate nella seduta del 16 marzo 2022, è stato adottato il detto format unico di esame²², che struttura l'esame come segue.

L'esame, in primo luogo, si articola in una prova **scritta** e in un **colloquio**, aventi ad oggetto i contenuti dello standard formativo²³ del Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, di cui si è trattato in precedenza.

La **prova scritta** consiste nella soluzione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla (tre risposte possibili di cui una sola esatta). Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio pari ad almeno 42 (quarantadue).

²² Vedi Allegato 2 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

²³ Contenuti nell'Allegato 1 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

Il punteggio viene attribuito nel seguente modo:

- punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
- punti – 0,50 (meno zero virgola cinquanta) per ogni risposta errata.

L'omessa risposta non attribuisce né comporta decurtazione di alcun punteggio.

Il **colloquio** consiste in un esame finalizzato ad accertare le competenze acquisite dal candidato. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio pari ad almeno 42 (quarantadue).

Ai candidati ammessi alle prove orali saranno sottoposti complessivamente n. 4 quesiti sulle materie previste dal percorso formativo o dall'avviso per l'esame di abilitazione.

I quesiti saranno riuniti in quattro gruppi corrispondenti ai 4 ambiti di competenza previsti dallo Standard formativo e professionale e alle materie ivi previste.

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti, con un massimo di 15 (quindici) punti per ciascuna domanda estratta.

§ 3. Elenco dei Direttori Tecnici abilitati

Appare da ultimo utile soffermarsi su un aspetto da sempre ritenuto rilevante nella disciplina delle professioni: l'istituzione di un Albo o Elenco.

Abbiamo già avuto modo di soffermarci nel Capitolo II sul fatto che, alla luce della ripartizione della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, l'istituzione di Albi o Elenchi rientra nella competenza statale, in quanto legata al riconoscimento del titolo professionale²⁴, identificando,

²⁴ In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2014, n. 178, la quale al punto 4.1. così statuisce: "Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché <l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni di iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005) prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di cui l'elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007)> (sentenza n. 98 del 2013)...".

sotto l'aspetto organizzativo degli enti rappresentativi della professione, la costituzione di una certa professione in Ordine o Collegio, che annovera tra le sue funzioni tipiche proprio la tenuta degli Albi ed Elenchi dei professionisti iscritti.

La scelta del DM Turismo 5 agosto 2021, che non fa menzione della istituzione di un Albo o Elenco dei Direttori Tecnici di Agenzia di viaggio, è probabilmente dettata dal già ricordato indirizzo di non costituire nuove professioni ordinistiche.

Tuttavia, come condivisibilmente osservato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nel corpo delle "Linee guida" del 16 marzo 2022, *"sebbene l'attuale normativa non preveda l'istituzione di un elenco su base regionale o provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" la sua costituzione è comunque possibile e auspicabile.*

Bisogna infatti considerare che tale attività, pur essendo di carattere privato ed autonomo, interagisce nel settore pubblicistico del turismo e che oltre a sussistere, per tale ragione, una esigenza di tipo conoscitivo e informativo a tutela dell'affidamento del pubblico e della clientela, sussiste parimenti una medesima esigenza da parte delle pubbliche amministrazioni (diverse da quella che ha proceduto al rilascio dell'attestato di abilitazione) per finalità di verifica o controllo, ad esempio, sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione di una SCIA relativa all'attività di Agenzia di viaggio e turismo, oppure ancora al fine di contrastare le forme di abusivismo della professione, agevolando così le attività di vigilanza dei Comuni competenti per territorio.

E' del tutto evidente inoltre che la predisposizione e la tenuta di un elenco ricognitivo risponde a criteri di pubblica utilità sia perché contribuisce a agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei relativi servizi professionali, sia perché consente all'amministrazione tenutaria di considerare, attraverso la tenuta del relativo elenco, soggetti in capo ai quali permangono i requisiti, in particolare soggettivi, garanti di aspetti professionali e qualitativi importanti nell'ambito del sistema turistico e dell'affidamento dei consumatori.

Altrettanto evidente è che tali elenchi sono stati già istituiti da numerose Regioni in maniera disomogenea e non coordinata.

Per tali scopi e finalità appare auspicabile la tenuta su base regionale o provinciale di un elenco ricognitivo dei soggetti abilitati, dal soggetto tenutario, ai

sensi del D.M. 1432/2021, all'esercizio dell'attività professionale di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo".²⁵

Tale elenco ricognitivo sarebbe di grande utilità sia per motivi di immediata e facile consultazione da parte degli Enti Istituzionali e dai consumatori, sia per trarne dati statistici sulla Categoria Professionale. Ed infatti, allo stato attuale, la verifica sui Direttori Tecnici avviene al più sulla base della consultazione della banca dati "infotrav"²⁶, che raccoglie le informazioni delle Agenzie di viaggi e turismo regolarmente autorizzate ad operare sul territorio nazionale, ovvero dalla consultazione dell'elenco degli iscritti alle associazioni professionali degli stessi, pubblicato sui loro siti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2 lett. b), della già menzionata Legge 4/2013.

²⁵ Vedi pagina 8 delle "Linee guida in materia di Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 marzo 2022" prot. 22/48/CR10/C16-C17.

Vedi <https://www.infotrav.it/>, che nella sezione "Introduzione" riporta quanto segue: *"Il progetto INFOTRAV – Informazione in tempo reale sulle agenzie di viaggio – nasce dall'esigenza di rispondere alle attese informative, sia delle Regioni e degli Enti Locali che degli operatori turistici e dei consumatori circa le agenzie di viaggio legalmente operanti nel nostro Paese, nonché per consentire al Ministero del Turismo di disporre di informazioni attendibili in tempo reale per la gestione del Fondo Nazionale di Garanzia.*

L'esigenza informativa delle Regioni e degli Enti Locali è riconducibile essenzialmente alle specifiche competenze ad essi spettanti in materia di controllo e verifica delle denominazioni delle agenzie di viaggio di nuova istituzione, anche in lingua straniera, da effettuarsi al fine di evitare l'immissione nel mercato di nuove agenzie con denominazioni simili ad altre già esistenti, tali da poter indurre in confusione il consumatore che ad esse si rivolga per l'acquisto di servizi turistici.

L'attesa informativa dei consumatori va invece ricondotta all'esigenza di disporre preventivamente di elementi di informazione attendibili (autorizzazione, assicurazione,) circa l'agenzia di viaggio cui intendono rivolgersi, al fine di poter organizzare il proprio viaggio o la propria vacanza in modo più consapevole e sereno: è infatti opportuno sapere, ad esempio, che i pacchetti turistici acquistati e non fruiti dal consumatore, a causa dell'insolvenza o fallimento dell'organizzatore e/o venditore, sono rimborsabili dal Fondo nazionale di garanzia (ex art. 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) solo se venduti da un'agenzia legalmente operante ai sensi della normativa vigente.

Dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9 che ha abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia, che rimane operativo solo per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato e le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015. Non è quindi più possibile presentare nuove domande. www.ministeroturismo.gov.it/tutela-del-turista/ ."

DIALOGO SVILUPPO
ELEVA LA QUALITÀ
 OCCUPAZIONE PROFESSIONALE
 INTERVENTI DI **ATTIVA** ECONOMIA
 RISPOSTE SOSTEGNO AL **ATTIVA** IMPRENDITORI
 IMPEGNO REDDITO LAVORATORI DIPENDENTI
FAVORISCE L'INCONTRO TRA DOMANDA
 E OFFERTA RELAZIONI
 FORMULA **ANALIZZA** IL MONDO
 PROPOSTE **ANALIZZA** DEL TURISMO
BILATERALITA' RISORSE



ELEVA: La qualità professionale - ATTIVA: Interventi di sostegno al reddito

FAVORISCE: L'incontro tra domanda e offerta - ANALIZZA: Il mondo del turismo e formula proposte



ENTE BILATERALE
NAZIONALE TURISMO

Soci EBNT:





Federico Lucrelli

Avvocato del Foro di Roma,
Cassazionista
Docente di Diritto del Turismo
all'Università di Tor Vergata
Responsabile dell'Ufficio Legale
Fiavet Nazionale
Autore di saggi e pubblicazioni
di legislazione turistica

